

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27/11/2013

N. 32 del Registro dei Verbali

OGGETTO: Mantenimento, per l'anno 2013, del regime Tarsu in sostituzione della Tares.

\*\*\*\*\*

L'anno duemilatrecentoventi il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18 e minuti 30 in Vobbia nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione PUBBLICA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
APICELLA ANDREA	SINDACO	X	
BEROLDO DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
DEMERGASSO BARBARA	CONSIGLIERE	X	
GIOVENALE FULVIO	CONSIGLIERE	X	
IMPERIALE WILMA	CONSIGLIERE	X	
LAGORIO PIETRO	CONSIGLIERE		X
LANZONE MAURO	CONSIGLIERE	X	
NAVONE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
QUEIROLO DANIELA	CONSIGLIERE	X	
MENDACE PIER ENRICO	CONSIGLIERE	X	
CALIZZANO GIOVANNA	CONSIGLIERE	X	
FERRETTI ALESSIO	CONSIGLIERE	X	
PUPPO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		<b>12</b>	<b>01</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente il Sig. APICELLA ANDREA, nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DOMENICO SCROCCO.

**Il Presidente**

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

a)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE\*** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

\*per la motivazione indicata con nota n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.

b)  La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

c)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere **FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE\*** di regolarità contabile;

\*per la motivazione indicata con nota n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.

d)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Codice	Pre-Imp.	Imp.
	€			/	/

e)  si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Codice	Pre-Acc.	Acc.
	€			/	/

f)  si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

g)  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con nota n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.

Lì, 23/11/2013

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria-Vigilanza  
F.to Claudio Pagano

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Claudio Pagano

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberava di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 4 – quater della legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 102, di mantenere per il corrente anno 2013 il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 in materia di tributo dovuto al Comune in relazione al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, continuando ad applicare la TARSU in sostituzione della prevista TARES;

Vista la sezione II<sup>^</sup> del Testo Unico Finanza Locale 14.09.1931, n. 1175, che istituisce l'applicazione facoltativa della tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni;

Visto il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, con cui sono state emanate normative in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interne modificative delle precedenti;

Visto il D.Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507, con cui è stata disposta la revisione e l'armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto il vigente regolamento comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il vigente regolamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti;

Visto l'articolo 49 del decreto legislativo 05.02.1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi) istitutivo della TIA 1;

Visto il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 istitutivo della TIA 2;

Vista la circolare 3/DF dell'11.11.2010, protocollo 23148, del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che il Comune di Vobbia, al pari di tantissimi altri Comuni, ha ritenuto di continuare ad applicare la TARSU non essendo obbligato a transitare nel regime TIA in quanto da un lato è vero che era stata prevista e programmata la soppressione di detto tributo alla data dell'obbligo di applicazione della tariffa Ronchi, l'effettività di tale cancellazione non può essere realizzata ed il suo mantenimento eseguito senza la necessità di una specifica disposizione che la mantenga in vita;

Rilevato che:

- con l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento – TARES – (tributo che sostituisce la TARSU o la TIA precedentemente applicata nei Comuni);
- che con il comma 13 è prevista l'applicazione di una maggiorazione di 0,30 Euro per metro quadrato e che i Comuni possono modificare in aumento fino ad Euro 0,40 per metro quadrato;
- che il versamento del tributo, in mancanza di diversa deliberazione comunale, è effettuato in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre mediante bollettino c.c.p. o modello di pagamento unificato, ovvero pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno, di ciascun anno;

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale stabilisce che per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza e il numero delle rate del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

- b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in suo per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 Euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011;

Richiamata la deliberazione n. 9 del 24.07.2013 con cui il Consiglio Comunale, nelle more dell'adozione del regolamento TARES, stabilì:

- 1) che, per il solo anno 2013, in attesa dell'emanazione del regolamento comunale e della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti, il tributo di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. 35/2013, è applicato sulla base dei criteri osservati per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs.vo n. 507/1993 dovuta con riferimento all'anno 2012 e della normativa comunale di riferimento;
- 2) fissare, ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35, e relativa legge di conversione 06.06.2013, n. 64, in numero di due rate per il versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi per l'anno di imposta 2013;
- 3) stabilire che le rate della TARES avranno le sotto indicate scadenze:
  - la prima rata, in acconto, fissata al 31 ottobre 2013;
  - la seconda rata fissata al 31 dicembre 2013 quale versamento a saldo a titolo Tares per l'anno 2013;

Vista la nota 23.09.2013, n. prot. 20294, del Dipartimento delle Finanze con la quale si richiama l'attenzione sulla risoluzione 9/DF del 9 settembre 2013 dello stesso Dipartimento in base alla quale viene precisato che, fermo restando la facoltà del Comune di posticipare al 2014 la scadenza del pagamento di una o più rate TARES, il gettito della maggiorazione standard di cui all'articolo 14 deve essere assicurato all'erario entro il 2013;

Vista la legge 28 ottobre 2013, n. 214 di conversione, con modificazione, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 che all'articolo 5 comma 4 – quater testualmente recita “In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione (30.11.2013), può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso”;

Richiamati i commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013, che testualmente recitano:

“2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune (*che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*)).

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”;

Ritenuto che si appalesa opportuno mantenere il regime TARSU per il corrente anno 2013 per non gravare eccessivamente sui cittadini già tartassati da un prelievo fiscale complessivo giunto ai limiti della sopportabilità, dal momento che il passaggio alla TARES avrebbe comportato l'integrale copertura del costo del servizio con incrementi tariffari insostenibili per la comunità amministrata;

Ritenuto che la competenza ad adottare il presente atto è del Consiglio Comunale e che si appalesa opportuno avanzare a detto consesso specifica proposta dell'Amministrazione dal momento che la scelta da operare riveste carattere del tutto discrezionale;

Visto il decreto 14 maggio 2013 del Direttore Generale delle Finanze di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate (in G.U. 116 del 20.05.2013) con cui è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Vista la risoluzione n. 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate relativa all'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 che ha previsto quanto segue "il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4 – quater lettera b), punto 1) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013";

Vista l'interrogazione a risposta immediata presentata alla Commissione della Camera dei Deputati 5/01435 pubblicata il 13.11.2013 che testualmente recita:

"Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante rappresenta talune criticità in ordine alle modalità di versamento della nuova TARES.

In particolare, l'onorevole chiede al Governo « quali misure intenda intraprendere al fine di semplificare le modalità di pagamento del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani anche per i comuni che continuano ad applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nei casi in cui i comuni non abbiano rinnovato o stipulato una nuova convenzione con l'Agenzia delle entrate, in tal modo evitando lo sdoppiamento della modalità di pagamento del tributo attualmente prevista con le previgenti modalità di riscossione (conto corrente postale, bonifico, eccetera) e quelle della maggiorazione previsto con il modello di versamento F24 ».

Al riguardo il Dipartimento delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, condividendo le osservazioni formulate dall'onorevole interrogante e proprio in considerazione della finalità di evitare disagi per i contribuenti anche allo scopo di semplificare i rapporti con i comuni e tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione, ritiene che non si ravvisano motivi ostativi all'effettuazione dei pagamenti del tributo e della maggiorazione tramite modello F24, anche per i comuni non convenzionati.

A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari ed informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano effettuati attraverso i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013.

Ovviamente il Dipartimento ribadisce che i versamenti in questione potranno essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui all'articolo 14, comma 35, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Dipartimento fa presente che la soluzione appena individuata trova riscontro non solo nello stesso comma 4-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 21 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che fa salvo in ogni caso il versamento della maggiorazione, ma anche nell'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale stabilisce che « la maggiorazione *standard* pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011»;

Atteso che il responsabile del seguente procedimento è il sig. Pagano Claudio;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio interessato;

**Acquisto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile del servizio finanziario;**

Con voti palesi favorevoli n. 11 contrari n. /  
astenuti n. 1 (Puppo Paolo)  
accertati nelle forme di legge

**DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 55 del 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, di mantenere per il corrente anno 2013, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 4 – quater, della legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 102, il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 in materia di tributo dovuto al Comune in relazione al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, continuando ad applicare la TARSU in sostituzione della prevista TARES in relazione alle motivazioni riportate nelle premesse della presente, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di confermare, in relazione al mantenimento della TARSU e con riferimento alla stessa, le scadenze di acconto e di saldo già fissate per la TARES con deliberazione consiliare n. 9 del 24 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, dando atto che la rata di saldo TARSU 2013 sarà determinata in relazione alle tariffe applicabili con riferimento a tale periodo, determinate con specifico provvedimento, e agli acconti già determinati;
- 3) di approvare il piano finanziario TARSU per l'anno 2013, come nell'allegato prospetto, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di approvare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per l'anno 2013, come nell'allegato prospetto, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di riconoscere, altresì, che in base alla sopra citata normativa, anche con il mantenimento del regime TARSU per il 2013, resta confermata la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 che, in relazione alle indicazioni fornite dal Ministero, dovrà essere corrisposta entro il 16 dicembre 2013, mentre per quanto riguarda la scadenza della rata di saldo TARSU è stata stabilita al 31 dicembre 2013;
- 6) di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it);
- 7) di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria di pubblicare entro il 9 dicembre 2013, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, sul sito istituzionale del Comune;

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

Con voti palesi favorevoli n. 11 contrari n. /  
astenuti n. 1 (Puppo Paolo)  
accertati nelle forme di legge

**DELIBERA**

- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****N. 32 DEL 27.11.2013**

<b>Cat.</b>	<b>Destinazione dei locali e delle aree</b>	<b>Tariffa</b>
1)	Locali destinati ad uso abitazione, residence, affittacamere (compresi i box ed autorimesse costituenti pertinenze) .....	€ 0,92 /mq.
2)	Locali destinati ad uso caserme, carceri, associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, stazioni ferroviarie, tramvie, filoviarie, metropolitane e di autobus, circoli senza fini di lucro, scuole pubbliche e private, istituti di educazione, collegi, convitti, conventi, autorimesse e box di enti pubblici.....	€ 1,30 /mq.
3)	Locali destinati ad uso Uffici, banche, istituti di credito, istituti finanziari, istituti assicurativi, studi professionali, gabinetti medici, gabinetti dentistici, laboratori di analisi mediche e cliniche, case di cura private, studi artistici.....	€ 1,36 /mq.
4)	Locali destinati ad uso grandi magazzini, supermercati, esercizi ortofrutticoli, esercizi di fiori, esercizi commerciali all'ingrosso, esercizi commerciali al minuto, pescherie, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi, edicole, farmacie, aree commerciali, ristoranti, trattorie, osterie, bar, gelaterie, depositi commerciali, distributori di carburante, saloni di bellezza .....	€ 1,14 /mq.
5)	Locali destinati ad uso stabilimenti industriali, magazzini industriali, laboratori artigianali, autorimesse e box privati (esclusi quelli che costituiscono pertinenze di abitazioni assoggettate alla tassa), impianti sportivi, mense aziendali, tettoie industriali, campeggi, rimesse di roulettes e simili, studi fotografici, magazzini di spedizione, impianti tecnici di riscaldamento e di condizionamento.....	€ 1,14 /mq.
6)	Locali destinati ad uso alberghi, pensioni, locande.....	€ 1,36 /mq.
7)	Locali destinati ad uso cinematografici, teatri, studi televisivi e teatri di posa.....	€ 1,36 /mq.
8)	Locali destinati ad uso circoli privati e di ritrovo, sale di incisione, autoscuole, scuole da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli di divertimento, platee per spettacolo all'aperto, platee per balli all'aperto.....	€ 1,36 /mq.
9)	Locali destinati ad uso ospedali pubblici, istituti pubblici di ricovero assistenziali.....	€ 0,92 /mq.
10)	Locali non compresi nelle precedenti categorie.....	€ 1,14 /mq.

**ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 32 DEL 27.11.2013**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARSU 2013**

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
interessi passivi su mutui	€ 0,00
canone d'appalto alla Ditta Scriveria Ambiente	€ 40.788,25
spesa per conferimenti alla discarica della "Birra"	€ 30.760,00
spesa per raccolta e trasporto di rifiuti differenziati	€ 2.800,00
spese per raccolta e trasporto rifiuti ingombranti	€ 3.000,00
spese per spazzamento	€ 3.701,10
rimborsi ai contribuenti	€ 0,00
oneri accantonamento "post mortem" discarica della Birra	€ 6.053,56
spese di gestione (personale, ufficio, ecc.)	€ 8.897,09
<b>COSTI DI BILANCIO</b>	<b>€ 96.000,00</b>

<b>RIEPILOGO</b>	
COSTI	€ 96.000,00
RIDUZIONI	€ 0,00
ESENZIONI	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 96.000,00</b>

<b>ENTRATA</b>	
PROVENTI TASSA	€ 76.500,00
PROVENTI EX ECA 10%	€ 8.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 85.000,00</b>

<b>% DI COPERTURA</b>	<b>93,00%</b>
-----------------------	---------------

---

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to APICELLA ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. DOMENICO SCROCCO

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla Sezione Albo Pretorio on line.

Vobbia lì, 03/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. DOMENICO SCROCCO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune alla Sezione Albo Pretorio all'albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal: .....al..... ed è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2013:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Vobbia lì, 27/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. DOMENICO SCROCCO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vobbia lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO

---